



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP 10052

UFFICIO TECNICO LL.PP.



***SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI
E MARCIAPIEDI COMUNALI IN BARDONECCHIA
CAPOLUOGO E FRAZIONI.
STAGIONE INVERNALE 2012/2013***

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
Lavori Pubblici e Patrimonio**

Dott.Arch.Claudia FOLLIS

Il Responsabile del Procedimento

Dott.Arch.Claudia FOLLIS

I redattori:

Ing. Luca NERVO
Geom.Mario SIGNORINI
Sig.ra Carla LAMBERT

Bardonecchia, Agosto 2012

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio dello sgombero neve e della sabbiatura e salatura delle strade e piazzali comunali, dei percorsi pedonali, degli accessi ai luoghi di pubblico interesse, delle aree attorno i cassonetti per la raccolta rifiuti, delle aree di proprietà comunali in concessione del Demanio dello Stato e Regione, in Bardonecchia capoluogo e frazioni (Melezet e Millaures), delle aree adibite a parcheggi nelle vicinanze delle partenze degli impianti sportivi e di risalita e come meglio specificato nel seguito (rif. art.15 aree 1-2-3-4) e sulla planimetria allegata (Allegato I).

Nello specifico le prestazioni oggetto dell'appalto sono di seguito elencate:

1. Rimozione della neve dal piano carrabile della strada con mezzi dotati di rilevatori GPS di cui all'art.10 e di cartelli indicanti il servizio di sgombero neve per conto del Comune di Bardonecchia di cui all'art.12. Tale sgombero neve deve essere eseguito in tutte le pubbliche vie, piazze, piazzali, slarghi, parcheggi, incroci, bivi nonché sulle strade comunali e vicinali individuate nell'elenco specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, con formazione di cumuli nei punti indicati dall'Amministrazione come da planimetria di cui all'Allegato I (rif. art.15 aree 1-2-3-4).
2. Spandimento di materiale antighiaccio composto da sale marino puro (con le caratteristiche specificate nell'art. 6 del presente capitolato) ogni qualvolta il rischio di gelate renda sdruciolevole il piano carrabile, con fornitura del materiale antigelo a totale carico dell'Appaltatore (rif. art.15 aree 1-2-3-4).
3. Trasporto e smaltimento della neve accumulata in piazze e vie pubbliche nei luoghi indicati dall'Amministrazione come da planimetria di cui all'Allegato I (le operazioni di carico e trasporto dei cumuli di neve su tutto il territorio comunale saranno gestite direttamente dalla Stazione Appaltante mediante l'utilizzo prioritario di mezzi ed attrezzature in uso ai Servizi Esterni comunali);
4. Verifica delle precipitazioni nevose e presenza di ghiaccio eseguita da un responsabile reperibile attraverso telefono cellulare 24 ore su 24.

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti servizi:

5. Il trasporto e lo smaltimento dei cumuli di neve sui mezzi da trasporto di cui al precedente punto 3, che avverrà mediante l'utilizzo prioritario di mezzi ed attrezzature in uso ai Servizi Esterni comunali.
6. Lo sgombero della neve e lo spargimento sale nell'area 5 (rif. art.15).

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, di integrare e/o modificare con i propri Servizi Esterni le prestazioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, qualora sopravvenute e giustificate esigenze rendessero possibile l'intervento diretto del personale a propria disposizione.

2. PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art.34 comma 1 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i..

3. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto avrà inizio il 01/11/2012 ed avrà durata annuale concludendosi il 15/05/2013.

L'appalto ha pertanto durata annuale considerando 6 mesi e mezzo di servizio all'anno che deve intendersi non come anno solare ma come stagione invernale (pertanto a cavallo di due anni solari).

L'Amministrazione Comunale, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di modificare le condizioni ed i termini contrattuali del presente appalto o di recedere dal contratto, con preavviso di giorni trenta, senza che l'appaltatore aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovo del servizio ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 163/2006 per la stagione invernale 2013/2014 mediante ricorso a procedura negoziata. In tale evenienza l'Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, anticipare la data di inizio del servizio al 15/10/2013 e, conseguentemente, la data di conclusione al 30/04/2014 (mantenendo invariata la durata in 6 mesi e mezzo di servizio all'anno).

Si precisa inoltre che i primi due mesi di servizio sono da intendersi a tutti gli effetti come periodo di prova, al termine del quale la stazione appaltante procederà alla verifica dell'efficienza del servizio offerto in termini di tempi, modalità nonché di rispetto di tutte le clausole contrattuali previste nel Capitolato Speciale

d'Appalto e nel disciplinare di gara. Qualora tale verifica risultasse non soddisfacente, l'Amministrazione comunale procederà alla rescissione del contratto e l'appaltatore sarà tenuto all'accettazione del recesso unilaterale, senza pretesa di rimborso o indennizzo alcuno, esclusi i corrispettivi per il servizio prestato.

4. IMPORTO

L'ammontare annuo dell'appalto, viene stimato (secondo dati desunti dalle stagioni invernali precedenti) in complessivi **euro 434.200,00 oltre ad IVA (euro quattrocentotrentaquattrommiladuecento/00 + IVA)** come di seguito indicato:

1. **euro 355.608,00 + IVA (euro trecentocinquantacinquemilaseicentootto + IVA)** per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio;
2. **euro 3.592,00 + IVA (euro tremilacinquecentonovantadue/00 + IVA)** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari all'1% dell'importo del servizio prestato.

All'impresa sarà riconosciuto annualmente:

- un compenso fisso di **euro 40.000,00 + IVA** quale remunerazione per la sorveglianza sul territorio (24 ore su 24) per la verifica delle precipitazioni nevose e presenza di ghiaccio che dovrà essere eseguita da un responsabile reperibile attraverso telefono cellulare;
- un importo fisso pari ad **euro 35.000,00 + IVA** quale compenso a forfait per la fornitura del materiale antigelo, che resterà a totale carico dell'Appaltatore e sarà composto da sale marino puro da spandere nel trattamento antigelo ogni qualvolta il rischio di gelate renda sdrucchiolevole il piano carrabile, nonché per il carico del sale stesso sui mezzi adibiti al suo spandimento;
- un importo minimo garantito per lo sgombero neve e trattamento antighiaccio pari a **euro 150.000,00 + IVA** in caso di mancanza assoluta o carenza di precipitazioni nevose.

S'intende che le prestazioni di sgombero neve svolte e contabilizzate in base al compenso orario sono comunque comprese e scomputate fino all'importo minimo garantito di € 150.000,00 + IVA annui e non vanno a sommarsi a quest'ultimo.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di rinnovare il servizio ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 163/2006 per la stagione invernale 2013/2014 mediante ricorso a procedura negoziata.

In caso di mancato rinnovo, tuttavia, l'Appaltatore non potrà opporsi in alcun modo.

In caso di rinnovo, la determinazione del valore globale del contratto, computato l'importo complessivo stimato dei servizi successivi, verrebbe stimato (secondo dati desunti dalle stagioni invernali precedenti) in complessivi **euro 868.400,00 oltre ad IVA (euro ottocentosessantottomilaquattrocento/00 + IVA)** come di seguito indicato:

1. **euro 711.216,00 + IVA (euro settecentoundicimiladuecentosedici/00 + IVA)** per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio;
2. **euro 7.184,00 + IVA (euro settemilacentottantaquattro/00 + IVA)** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari all'1% dell'importo del servizio prestato.

All'impresa sarà riconosciuto annualmente:

- un compenso fisso di **euro 40.000,00 + IVA** quale remunerazione per la sorveglianza sul territorio (24 ore su 24) per la verifica delle precipitazioni nevose e presenza di ghiaccio che dovrà essere eseguita da un responsabile reperibile attraverso telefono cellulare;
- un importo fisso pari ad **euro 35.000,00 + IVA** quale compenso a forfait per la fornitura del materiale antigelo, che resterà a totale carico dell'Appaltatore e sarà composto da sale marino puro da spandere nel trattamento antigelo ogni qualvolta il rischio di gelate renda sdrucchiolevole il piano carrabile, nonché per il carico del sale stesso sui mezzi adibiti al suo spandimento;
- un importo minimo garantito per lo sgombero neve e trattamento antighiaccio pari a **euro 150.000,00 + IVA** in caso di mancanza assoluta o carenza di precipitazioni nevose.

S'intende che le prestazioni di sgombero neve svolte e contabilizzate in base al compenso orario sono comunque comprese e scomputate fino all'importo minimo garantito di € 150.000,00 + IVA annui e non vanno a sommarsi a quest'ultimo.

L'appalto viene determinato per il periodo invernale indicativamente dal 1 novembre dell'anno 2012 al 15 maggio dell'anno successivo e per la durata di anni 1 (2012/2013), oltre ad eventuale rinnovo per la stagione 2013/2014.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'inizio delle prestazioni oggetto della presente gara tassativamente il giorno 1° novembre 2012 ed a tal fine l'amministrazione aggiudicatrice, dopo l'aggiudicazione definitiva, ha facoltà di consegnare il servizio anche nel caso in cui non sia stato stipulato il contratto.

Nel caso in cui la consegna del servizio non fosse espletata il 01/11/2012 gli ammontari degli importi fissi e del minimo garantito di cui sopra verranno ridotti proporzionalmente ai giorni di effettivo svolgimento del servizio.

5. OFFERTA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

All'appalto si provvederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs nr.163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, espresso in percentuale, da applicarsi sui prezzi unitari indicati secondo quanto disposto dall'art.82 comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006. Non saranno ammesse offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche qualora venisse presentata una sola offerta valida. Nel caso di più offerte uguali fra loro si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'offerta redatta in lingua italiana e su carta in competente bollo, dovrà contenere in cifre ed in lettere, l'indicazione del ribasso percentuale su ogni voce di capitolato dell'elenco prezzi relativo alle prestazioni previste (in caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso indicato in lettere) ed un ribasso medio percentuale ottenuto dalla seguente espressione:

$$Rib\%_{(MEDIO)} = \frac{\sum P_{(i)} * O_{(i)} * Rib\%_{(i)}}{\sum P_{(i)} * O_{(i)}} = \frac{P_{(1)} * O_{(1)} * Rib\%_{(1)} + P_{(2)} * O_{(2)} * Rib\%_{(2)} + \dots + P_{(n)} * O_{(n)} * Rib\%_{(n)}}{P_{(1)} * O_{(1)} + P_{(2)} * O_{(2)} + \dots + P_{(n)} * O_{(n)}}$$

Dove:

$P_{(i)}$ = Prezzo unitario della singola voce di capitolato posto a base di gara.

$O_{(i)}$ = Peso della singola voce di capitolato posto a base di gara desunto dai servizi svolti nelle stagioni precedenti.

$Rib\%_{(i)}$ = Ribasso percentuale della singola voce di capitolato.

Le Ditte che intendono partecipare dovranno esprimere quindi il ribasso percentuale sul prezzo indicato nel capitolato relativo alle singole voci riportate.

Nella formulazione dei ribassi sui prezzi indicati l'Impresa dovrà verificare che:

- il numero ed il tipo dei mezzi già a disposizione e/o da noleggiare sia almeno pari a quelli minimi indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- indicare il ribasso solo sulle voci dell'elenco prezzi unitari relativi ai mezzi che metterà a disposizione dell'Amministrazione;
- indicare in valore del ribasso medio percentuale desunto applicando la formula di cui sopra.

L'aggiudicazione avverrà sulla base del ribasso medio percentuale offerto e secondo i criteri stabiliti nel bando di gara.

I compensi orari spettanti per le prestazioni eseguite saranno invece corrisposti in funzione dei ribassi offerti su ogni voce compresa nell'elenco prezzi e compilata dall'impresa. La percentuale di ribasso medio non verrà altresì applicato all'importo fisso riconosciuto alla ditta quale compenso per la sorveglianza sul territorio (24 ore su 24) e neanche sul compenso a forfait spettante per il sale.

Le offerte dovranno essere incondizionate e non sono ammesse offerte in aumento. L'offerta economica dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta nel bando di gara e nel presente capitolato e sarà immediatamente vincolante per la Ditta, che si impegna a sottoscrivere il contratto, mentre per l'Ente l'aggiudicazione diverrà definitiva ed impegnativa solo ad avvenuta esecutività dei relativi atti amministrativi e ad avvenuta presentazione della documentazione prevista.

In caso in cui la gara vada deserta o vengano formulate solo offerte non valide, si procederà alla procedura negoziata.

Della avvenuta aggiudicazione verrà data comunicazione secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni di cui all'art.1 (verifica delle precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio, rimozione neve, spandimento materiale antigelo e trasporto cumuli neve) dovranno essere assicurate 24 ore su 24 con operatività entro 30 minuti dall'evento o dalla richiesta (anche telefonica) dell'Amministrazione comunale. L'appaltatore avrà responsabilità unica ed esclusiva delle aree soggette al servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio.

In particolare il servizio sgombero neve sarà iniziato, in qualunque ora diurna o notturna, quando lo strato nevoso avrà raggiunto lo spessore di cm 10, anche solo su una parte dei percorsi stabiliti e unicamente per i percorsi sui quali lo strato nevoso avrà raggiunto il suddetto spessore (ad esempio al raggiungimento dei 10 cm di spessore del manto nevoso unicamente per l'Area 2 – Melezet/Les Arnauds, il servizio di sgombero neve verrà iniziato unicamente per tale area).

Al termine della nevicata l'Ufficio Tecnico comunale può richiedere un'ulteriore intervento, finalizzato alla rimozione dei lastroni di ghiaccio che eventualmente si fossero formati a seguito delle operazioni di sgombero. L'Appaltatore dovrà riporre particolare cura nella raschiatura del manto stradale senza lesionarlo.

Il numero di mezzi impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà essere proporzionato al tipo di evento meteorico e allo spessore di neve raggiunto.

Per spessori di neve inferiori ai 10 cm l'impresa sarà comunque tenuta allo spandimento di materiale antigelo quale trattamento preventivo volto a garantire la sicurezza della viabilità e transitabilità pedonale.

Per quanto attiene il servizio di spandimento di materiali antighiaccio, il servizio dovrà essere effettuato dall'appaltatore con mezzi specifici trainati idonei allo spandimento, utilizzando il materiale all'uopo acquistato direttamente dalla ditta stessa.

Al fine di garantire la transitabilità delle strade comunali, la ditta si occuperà personalmente della qualità e della quantità dei materiali fondenti da spargere, salvo diversa disposizione impartita dall'Ufficio tecnico comunale, nonché del carico del fondente sui mezzi adibiti al suo spandimento. S'intende per fondente il sale marino grezzo di colore bianco con almeno il 70% di materiale con granulometria compresa tra 2,5 e 7 millimetri scevro di materiale organico ed impurità.

Rimane tassativamente proibito l'uso di fondenti derivanti da scarti o da processi industriali (derivati dal trattamento di pellame, di concerie ecc.) anche se corrispondenti alle caratteristiche sopramenzionate. La stesura degli stessi non sarà remunerata e l'impiego per più volte potrà comportare la rescissione del contratto d'appalto.

Il Responsabile del servizio deve poter accedere ai magazzini ed ai depositi per la costante verifica dei materiali fondenti stoccati e dei loro consumi.

La Ditta deve assicurare la tempestiva fornitura dei fondenti durante tutta la stagione invernale.

I locali adibiti a deposito del sale sono a totale carico dell'Appaltatore per tutte le aree in appalto. Per le aree di competenza comunale i depositi di sale rimarranno a carico dell'Amministrazione e situati in Regione Courbe.

Il servizio di spandimento deve essere eseguito senza indugio, senza limitazione di tempo e qualunque sia il numero dei passaggi e delle ore lavorative necessarie a raggiungere il risultato sia in presenza di ghiaccio ravvisato direttamente dall'appaltatore, sia su eventuale ordine verbale o scritto dell'Ufficio Tecnico. Il servizio deve essere svolto, sia in forma preventiva per impedire la formazione di ghiaccio sul manto stradale, sia in presenza di ghiaccio e (su esplicita richiesta verbale del personale incaricato dall'Amministrazione) nella fase successiva allo sgombero.

Il servizio di trasporto e smaltimento dei cumuli di neve viene svolto dall'appaltatore (salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione di cui al punto 4 dell'art.1), mentre quello di carico viene garantito dal personale e dai mezzi in dotazione all'Amministrazione Comunale. Il personale dell'Ufficio Tecnico, indicherà i luoghi in cui ritiene opportuno depositare i cumuli di neve dopo lo sgombero (Allegato I), senza che l'appaltatore possa opporsi. **La neve dovrà essere accumulata esclusivamente nei punti di accumulo previsti nella planimetria allegata al presente capitolato. In particolare, è fatto divieto di accumulare depositi di neve nelle aree di intersezione stradale. In caso di accumuli di neve realizzati in modo non conforme alle sopra specificate disposizioni, gli stessi dovranno essere rimossi dall'Appaltatore, a sua cura e spese.**

L'appaltatore dovrà prestare la massima attenzione durante il servizio eventuale di trasporto della neve per i manufatti stradali esistenti nelle aree, oltre che la segnaletica verticale e tutto l'arredo urbano presente.

A termine di ogni precipitazione nevosa l'appaltatore dovrà trasmettere entro il martedì della settimana successiva il numero di ore relativo alle prestazioni effettuate, pena l'applicazione delle penalità previste all'art. 23.

La verifica di precipitazioni e della presenza di ghiaccio nelle prime ore del mattino, sull'intero territorio costituito dalle aree 1-2-3-4 (con le relative prestazioni di cui all'art.1) sarà a carico dell'appaltatore ed andrà obbligatoriamente eseguita quotidianamente alle ore 3,00 con garanzia di intervento, entro 30 minuti e comunque non oltre le ore 4,00.

La percorribilità delle strade dovrà essere assicurata entro le ore 7,00 ed avrà la precedenza sullo sgombero neve nei piazzali ed alla viabilità pedonale.

Nel caso di nevicate che perdurino per l'intera giornata, la concessionaria dovrà assicurare ugualmente la percorribilità delle strade e l'utilizzo dei parcheggi e dei marciapiedi in condizioni di sicurezza. La priorità di intervento resta in ogni caso la seguente:

1. viabilità stradale;
2. percorribilità pedonale;
3. parcheggi ed aree di sosta (con priorità alle zone blu).

Relativamente alla frazione Rochemolles, si precisa che lo sgombero neve nelle vie dell'abitato rimarrà subordinato all'intervento di sgombero neve sulla SP235 effettuato dalla Provincia di Torino.

Per quanto riguarda i parcheggi dell'Area 4 (come specificati all'art. 15 del presente capitolato), in caso chiusura degli impianti di risalita, l'espletamento del servizio dovrà essere garantito unicamente per la viabilità e nelle aree inerenti agli uffici e agli esercizi commerciali.

Per ogni intervento effettuato, l'appaltatore è obbligato a darne immediata comunicazione a mezzo fax all'Amministrazione (fax 0122/909939) indicando il numero ed i mezzi da impiegare e l'orario di partenza.

Per la tempestiva attuazione delle prestazioni necessarie di cui all'art.1 del presente capitolato, nonché per eventuali ulteriori richieste da parte dell'Amministrazione o di addetti comunali, l'appaltatore dovrà garantire la presenza di adeguato personale, soprattutto nelle ore notturne, al fine di consentire la percorribilità di tutte le strade entro le ore 7,00.

7. SGOMBERO NEVE, SPANDIMENTO MATERIALE ANTIGELO E TRASPORTO CUMULI

L'intervento di sgombero neve deve essere eseguito in modo da rendere il piano viabile completamente percorribile e libero da neve per tutta la larghezza della carreggiata.

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con l'impiego di mezzi idonei in relazione alla larghezza della sede stradale e dei parcheggi, ed al tipo di pavimentazione.

Nelle strade con una pavimentazione in autobloccanti, lastre o cubetti in pietra dovrà essere posta particolare attenzione onde evitare danni alla pavimentazione stessa, adottando particolari accorgimenti ad esempio lame raschianti in materiale plastico, utilizzo di piccole frese ecc....

In particolare, il servizio all'interno dei cimiteri dovrà essere effettuato obbligatoriamente a mano o con mezzi di piccole dimensioni (minipala o bobcat) al fine di evitare il danneggiamento della pavimentazione in autobloccanti.

Nella piazza Mons. Bellando (già piazza Vittorio Veneto) il servizio dovrà essere effettuato unicamente a mano o con mezzi di piccole dimensioni (minipala o bobcat).

Lo sgombero neve in vicinanza di banchine marciapiede, piani rialzati, muretti/recinzioni di proprietà, dovrà essere eseguito con cura onde evitare danni ai manufatti.

Per quanto attiene allo sgombero su marciapiedi ed aree pedonali, questo dovrà essere eseguito nei tempi e nelle modalità atte a minimizzare la "sporcatura" delle strade precedentemente oggetto d'intervento. In particolare, qualora l'entità dello strato nevoso non consenta il temporaneo stoccaggio della neve ai lati della banchina marciapiede, l'impresa dovrà adoperarsi per il contemporaneo allontanamento della neve dall'area, ad esempio operando parallelamente con fresa. Lo sgombero neve dai marciapiedi, almeno per quanto comporta il tracciamento del camminamento minimo necessario al transito pedonale (larghezza 80 – 90 cm), dovrà essere quanto più possibile contemporaneo all'esecuzione di pari servizio sulle strade, al fine di garantire le condizioni di minima praticabilità ed utilizzo dei percorsi protetti.

In funzione della larghezza dei camminamenti, la pulizia dei marciapiedi dovrà essere eseguita, in ordine di preferenza, con fresa montata su bobcat-trattorino, fresa a mano, pala a mano.

La neve potrà essere stoccata, ovvero smaltita, nelle aree indicate dall'ufficio tecnico comunale.

Dovrà essere prestato il servizio anche sui parcheggi e sulle aree pertinenziali che si trovano a lato delle strade oggetto dell'area oggetto di appalto; particolare cura dovrà essere volta alle zone limitrofe alle cabine del telefono, alle cassette della posta, agli idranti, agli stacchi del gas, ai cassonetti di raccolta rifiuti.

Per quanto riguarda il servizio di spandimento di materiali antighiaccio, il servizio dovrà essere effettuato dall'appaltatore con puntualità, perizia e tempestività in modo da assicurare una distribuzione uniforme per tutta la larghezza di strada o dell'area pubblica prevista, sia in forma preventiva per impedire la formazione di ghiaccio sul manto stradale, sia nella fase successiva allo sgombero. In caso di gelate diurne o notturne l'Appaltatore ha l'obbligo di verificare lo stato di percorribilità del manto stradale procedendo

all'immediato intervento di messa in sicurezza della viabilità. L'appaltatore avrà infatti responsabilità unica ed esclusiva delle aree soggette al servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio.

Per quanto attiene tale trattamento, sono da privilegiare i controlli e gli eventuali conseguenti interventi sulle zone ed nei tratti stradali maggiormente sensibili alle azioni del gelo, quali ponti, aree in ombra persistente, strade in vicinanza a corsi d'acqua superficiali o prossime ad aree prative.

Per lo smaltimento dei cumuli di neve (il cui carico rimane a carico dell'Amministrazione), si intendono tutte le operazioni per il trasporto del materiale presente, o a bordo strada o su marciapiedi, in cumuli con particolare cura a segnaletica e arredamento urbano presente, oltre che alla viabilità esistente. La località di scarico del materiale e la priorità di sgombero verranno indicate dall'Ufficio Tecnico, disposizioni alle quali l'appaltatore dovrà attenersi, pena le sanzioni previste all'art.23.

Gli interventi con mezzi meccanici potranno essere integrati, secondo la necessità, con interventi effettuati a mano ad opera di personale a terra attrezzato con appositi utensili.

Eventuali danni provocati su infrastrutture comunali (pavimentazioni, marciapiedi, cordoli, alberate, ecc...) nonché su infrastrutture e beni privati (muri di cinta, recinzioni, autovetture, ecc...) dovranno essere tempestivamente segnalati (entro il termine di 48 ore) a mezzo di fax all'ufficio tecnico LL.PP. (0122/909939) indicando ora, nome della via, numero civico e natura del danno provocato), pena la comminazione di apposita penale come previsto e descritto all'art.23.

L'Amministrazione ha facoltà di limitare, modificare ed estendere il tracciato di sgombero, spandimento dei fondenti e trasporto, a suo insindacabile giudizio. La Ditta Appaltante non può rifiutarsi di variare le prestazioni pattuite nel capitolato a seguito di dette limitazioni, modifiche ed estensioni del tracciato di sgombero, spandimento dei fondenti e trasporto. Di tali modifiche dovrà essere aggiornato il capitolato d'onori con eventuale riferimento a prezzi ufficiali ed all'occorrenza secondo indagini di mercato. Il caso di limitazione/riduzione delle aree oggetto di intervento configura lo scarico di responsabilità dell'Appaltatore verso il Comune relativamente alle aree oggetto di modifica e conseguentemente in dette aree l'Appaltatore potrà successivamente intervenire solo a seguito di esplicita richiesta (anche telefonica) da parte dell'Amministrazione.

In caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze rispetto alle condizioni previste nel presente capitolato (ad esempio in condizioni atmosferiche particolarmente avverse, ecc...), l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi l'esecuzione dei relativi lavori. Tale affidamento a terzi è comunque subordinata alla dichiarata impossibilità, da parte dell'Appaltatore, di svolgere detto servizio.

8. MODALITA' E PRIORITA' DI INTERVENTO

Salvo diverse indicazioni fornite dall'Amministrazione, nello svolgimento delle prestazioni di sgombero neve e spargimento sale vengono definiti prioritari gli interventi in corrispondenza di servizi di pubblico interesse, quali servizi sanitari, scuole, poste, municipio, chiese, ecc...

L'Amministrazione fornirà inoltre indicazioni in merito a luoghi, vie, piazze su cui intervenire in via prioritaria.

In particolare, l'Appaltatore dovrà assicurare, in caso di necessità, l'intervento di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle aree mercatali (Piazza della Fiera e Piazza Statuto) la sera precedente, ed eventualmente la mattina stessa, prima dello svolgimento del mercato settimanale, in caso di nevicata notturna (giovedì mattina per Piazza della Fiera e sabato mattina per Piazza Statuto).

9. INTERVENTO PARZIALE

Nel caso l'altezza della neve risulti inferiore a cm 10 ma l'Ufficio Tecnico Comunale ritenga egualmente opportuno lo sgombero della neve caduta, l'Appaltatore dovrà svolgere la prestazione secondo il trattamento economico previsto. L'intervento dovrà essere assicurato anche solo su una parte del tracciato.

La presenza di ghiaccio, anche parziale, andrà rimossa in ogni caso, con l'uso dei mezzi di spandimento del materiale antigelo.

Rimane obbligatorio il trattamento antighiaccio anche per nevicata con spessore inferiore ai cm 10.

10. MODALITA' DI ESECUZIONE DI INTERVENTI E CONTROLLI

L'Appaltatore dovrà assicurare la completa transitabilità delle aree indicate 24 ore su 24, sia per lo sgombero neve che nel caso di spandimento di fondenti, soprattutto entro le ore 7,00.

Sarà onere dell'Appaltatore dotare tutti i mezzi impiegati nel servizio di sistemi di controllo elettronici (localizzatori GPS) inerenti al mezzo, all'orario ed al percorso eseguito nel corso del servizio, fornendo all'Amministrazione gli strumenti di controllo della circolazione dei medesimi mezzi. Sarà onere dell'Appaltatore assicurare la funzionalità dei sistemi di controllo elettronici di cui sopra per l'intera durata del servizio. Nel caso in cui l'Appaltatore verificasse il mal funzionamento anche di uno solo dei localizzatori in dotazione ne dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione e provvedere alla sua riparazione entro un massimo di 24 ore dalla constatazione del mal funzionamento, evitando di utilizzare, qualora non risultasse assolutamente indispensabile, il mezzo sprovvisto del controllo GPS fino al ripristino del sistema di localizzazione.

Il mancato funzionamento del localizzatore GPS dall'inizio e per l'intera durata del servizio o la mancata segnalazione del suo mal funzionamento e relativa riparazione entro le tempistiche sopra previste comporteranno il mancato riconoscimento, per quelle giornate, delle prestazioni rendicontate relativamente al veicolo sprovvisto di localizzatore.

E' inoltre prevista attività di controllo da parte dell'Ufficio Tecnico con proprio personale secondo le seguenti modalità:

- a termine delle prestazioni e/o della nevicata l'Ufficio Tecnico procederà a rilevare lo stato di pulizia delle aree e l'eventuale persistenza di neve o ghiaccio;
- verifica fisica da parte di un incaricato dell'Ufficio Tecnico durante lo svolgimento delle prestazioni (sgombero neve, spandimento sale, ecc) con accertamento delle ore di servizio effettivamente eseguite dall'appaltatore.

L'espletamento del servizio dovrà avvenire con le massime solerzia e sollecitudine. Nel caso in cui si verificasse che l'Appaltatore indugi durante il compimento delle proprie mansioni al fine di prolungare artificiosamente le tempistiche di intervento ciò comporterà l'imputazione della penale massima prevista all'23 ed il mancato riconoscimento, per quella giornata, di tutte le prestazioni rendicontate.

Nel caso in cui, a seguito d'accertamenti d'ufficio, si riscontrassero irregolarità ed incongruenze fra il tempo effettivo di svolgimento del servizio e le ore successivamente riportate nelle liste settimanali, ciò comporterà l'imputazione della penale massima prevista all'23, ed il mancato riconoscimento, per quella giornata, di tutte le prestazioni rendicontate. L'ulteriore commissione di tale inadempienza sarà giudicata come grave inadempienza contrattuale e trattata conseguentemente ai sensi degli artt. 28 e 29.

11. REPERIBILITA'

L'appaltatore è obbligato ad assicurare la propria reperibilità e/o quella di un responsabile 24 ore su 24, nonché quella durante lo svolgimento delle prestazioni previste, con un telefono cellulare, comunicando il numero all'Ufficio Tecnico.

Inoltre la prestazione deve avere inizio in modo rapido e tempestivo o comunque non oltre il termine di 30 minuti dal ricevimento dell'ordine del Responsabile del Servizio, o in alternativa dal momento che si è raggiunto la soglia minima d'intervento. In caso di ritardo si procederà con il sanzionamento di cui all'art.23.

12. SPECIFICHE SU MEZZI ED ATTREZZATURE

L'operaio operante a terra dovrà essere dotato di attrezzature e mezzi propri per garantire rapidamente l'espletamento degli interventi manuali su tutte le aree oggetto dell'appalto.

E' facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale rifiutare i mezzi che a proprio insindacabile giudizio non fossero idonei all'espletamento del servizio.

Tutti i mezzi utilizzati devono essere rispondenti a quanto previsto nel nuovo codice della strada per l'effettuazione del servizio sgombero neve, nonché per le norme della loro circolazione e dovranno obbligatoriamente recare un apposito cartello con l'indicazione "SERVIZIO SGOMBERO NEVE - COMUNE DI BARDONECCHIA".

Il posizionamento sui mezzi, il numero, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli da utilizzare saranno indicati dall'Amministrazione Comunale.

I mezzi dovranno essere dotati dell'attrezzatura necessaria per lo sgombero neve (lame, vomeri, spandisale), di luci d'ingombro e bandiere, lampeggiante giallo di tipo omologato sul tetto della cabina, avvisatore acustico di retromarcia, catene da neve a maglia del tipo da montagna e quant'altro previsto per garantire l'efficienza esecutiva e la pubblica incolumità.

L'impresa dovrà inoltre controllare, sia prima sia durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli, delle lame, in ogni sua parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza ed usura; del pari dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Impresa responsabile di eventuali danni o deficienze relative.

Con la presentazione dell'offerta, la ditta dovrà allegare l'elenco dei mezzi con relativo numero di TARGA nonché delle attrezzature in grado di mettere a disposizione per l'espletamento dell'appalto.

Per quanto concerne gli autocarri con cassone ribaltabile a disposizione della ditta appaltatrice per il trasporto della neve, questi ultimi, a seguito di richiesta da parte degli Uffici Tecnici Comunali potranno essere noleggiati anche per procedere al trasporto dalle aree in cui lo sgombero neve è eseguito in economia diretta dai Servizi Esterni Comunali o per sopravvenute necessità di altra natura.

I mezzi di cui la Ditta Appaltatrice dovrà tassativamente garantire la disponibilità nei termini stabiliti dal presente bando, salvo ulteriori richieste da parte dell'Amministrazione derivanti da sopravvenute esigenze, possono così suddividersi per aree di intervento:

Area 1 - Bardonecchia capoluogo (elaborato grafico planimetria generale interventi - Allegato I)

SGOMBERO NEVE (AREA BORGO VECCHIO):

- N° 1 MINIPALA O BOBCAT
- N° 1 PALA GOMMATA DI PICCOLE DIMENSIONI
- N° 1 VOMERO o LAMA per PALA GOMMATA
- N° 1 VOMERO o LAMA per BOBCAT

SPANDIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO (AREA BORGO VECCHIO):

- N° 1 TRATTORINO O AUTOCARRO DI PICCOLE DIMENSIONI
- N° 1 SPARGILSALE

SGOMBERO NEVE (AREA CAPOLUOGO):

- N° 4 PALE GOMMATE
- N° 4 VOMERI o LAME per PALA GOMMATA
- N° 1 TRATTORINO O BOBCAT per marciapiedi
- N° 3 FRESE MANUALI PER MARCIAPIEDI
- N° 2 OPERATORI MANUALI (minimo)

SPANDIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO (AREA CAPOLUOGO):

- N° 1 TRATTORE O AUTOCARRO
- N° 1 SPARGILSALE

Area 2 - Bardonecchia, Melezet, Les Arnauds e zona cimitero (elaborato grafico planimetria generale interventi - Allegato I)

SGOMBERO NEVE:

- N° 1 MINIPALA O BOBCAT
- N° 1 PALA GOMMATA DI PICCOLE DIMENSIONI
- N° 1 VOMERO o LAMA per PALA GOMMATA
- N° 1 VOMERO o LAMA per BOBCAT

SPANDIMENTO MATERIALE ANTIGELO:

- N° 1 TRATTORINO O AUTOCARRO DI PICCOLE DIMENSIONI
- N° 1 SPARGILSALE

Area 3 - Bardonecchia, Millaures (elaborato grafico planimetria generale interventi - Allegato I)

SGOMBERO NEVE:

- N° 1 MINIPALA O BOBCAT
- N° 1 PALA GOMMATA DI PICCOLE DIMENSIONI
- N° 1 VOMERO o LAMA per PALA GOMMATA
- N° 1 VOMERO o LAMA per BOBCAT

SPANDIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO:

- N° 1 TRATTORINO O AUTOCARRO DI PICCOLE DIMENSIONI
- N° 1 SPARGILSALE

Area 4 - Bardonecchia e piazzali impianti di risalita (elaborato grafico planimetria generale interventi - Allegato I)

SGOMBERO NEVE:

- N° 2 PALE GOMMATE
- N° 2 VOMERE o LAMA per PALA GOMMATA

SPANDIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO:

(risulta sufficiente la dotazione dei mezzi messi a disposizione dell'Area 1)

PER EVENTUALE SMALTIMENTO CUMULI DI NEVE SULL'INTERO TERRITORIO:

- N° 2 AUTOCARRI (3/4 assi)
- N° 2 AUTOCARRI (max 4 mc di portata per smaltimento cumuli di neve sull'intero territorio)

TOTALE DISPONIBILITA' MEZZI ED ATTREZZATURE MINIMI:

SGOMBERO NEVE:

- N° 4 MINIPALA O BOBCAT
- N° 3 PALA GOMMATA DI PICCOLE DIMENSIONI
- N° 6 PALE GOMMATE
- N° 9 VOMERE o LAMA per PALA GOMMATA
- N° 3 VOMERE o LAMA per BOBCAT
- N° 3 FRESE MANUALI PER MARCIAPIEDI
- N° 2 AUTOCARRI (3/4 assi) (per smaltimento cumuli di neve sull'intero territorio)
- N° 2 AUTOCARRI (max 4 mc di portata per smaltimento cumuli di neve sull'intero territorio)
- N° 2 OPERATORI MANUALI (minimo)

SPANDIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO:

- N° 3 TRATTORINO O AUTOCARRO DI PICCOLE DIMENSIONI
- N° 1 TRATTORE O AUTOCARRO
- N° 4 SPARGILSALE

Tale elencazione non tiene volutamente conto della potenza dei mezzi (ma solo delle dimensioni), in quanto il compenso spettante all'impresa sarà calcolato su base oraria ed in funzione delle caratteristiche previste nell'elenco prezzi di cui al successivo art.14.

L'impresa è comunque tenuta obbligatoriamente a garantire all'Amministrazione l'adattabilità al territorio dei mezzi da mettere a disposizione ed i tempi di esecuzione indicati nel bando, sia per le prestazioni di sgombero neve, che per quelle di trattamento antigelo, eseguendo e sottoscrivendo una accurata presa visione dei luoghi.

Per sopravvenute ed imprevedibili esigenze (ad esempio abbondanti precipitazioni nevose, ecc...) l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore la disponibilità di ulteriori mezzi, per i quali il compenso orario sarà calcolato su base oraria ed in funzione delle caratteristiche previste nell'elenco prezzi di cui al successivo art.14.

In dichiarata mancanza di tale disponibilità da parte della ditta appaltatrice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'intervento di terzi soggetti affidatari.

13. BOLLETTINO NEVE

E' obbligatorio per l'appaltatore verificare quotidianamente le informazioni deducibili dai bollettini ufficiali e le previsioni del tempo.

Si rende noto che presso l'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune sono disponibili in consultazione il bollettino neve di Meteo France oltre alle previsioni meteorologiche della zona aggiornate giornalmente.

14. CONDIZIONI ECONOMICHE E PAGAMENTI

Il canone viene fissato in rapporto all'effettivo svolgimento del servizio di sgombero neve ("vomere abbassato") e salatura delle strade, sulla base del compenso orario come risultante dall'asta pubblica a massimo ribasso percentuale. I prezzi a base di gara sono stati desunti dalle seguenti fonti: Prezzario OO.PP. 2012 della Regione Piemonte e indagini di mercato.

Art.	Descrizione	Prezzo €/ora
01.P24.A35	Noleggio a caldo (con operatore) di trattore a due o quattro ruote motrici della potenza	
01.P24.A35.005	Fino a 75 HP	€ 48,91
01.P24.A35.010	Oltre 75 - fino a 150 HP	€ 59,80
01.P24.A35.015	Oltre 150 HP	€ 70,66
01.P24.A60	Noleggio a caldo (con operatore) di pala gommata a due o quattro ruote motrici della potenza	
01.P24.A60.005	Della potenza fino a 75 HP	€ 43,49
01.P24.A60.010	Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP	€ 54,36
01.P24.A60.015	Della potenza oltre 150 HP	€ 59,80
01.P24.C60	Noleggio a caldo (con operatore) di autocarro della potenza	
01.P24.C60.005	Della portata sino q 40	€ 48,91
01.P24.C60.010	Della portata oltre q 40 fino a q 120	€ 59,80
01.P24.C60.015	Della portata oltre q 120 fino a q 180	€ 65,23
01.P24.A55	Nolo di minipala (Bobcat) di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego	
01.P24.A55.005	Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.	€ 43,49
1. Indagini di mercato	Noleggio di attrezzi per sgombero neve (lama, vomero) e per trattamenti antigelo da applicare ai trattori, alle pale gommate e agli autocarri	
1.01	Lama, vomero frontale o posteriore	€ 22,00
1.02	Spandisale autocaricante	€ 20,00
1.03	Spandisale a cassone 4-7mc	€ 25,00
2. Indagini di mercato	Noleggio a caldo (con operatore) fresa a mano per sgombero su banchine marciapiede	€ 35,00
3 fonte Regione Piemonte	Operazioni manuali con utensili sgombraneve (Operaio comune)	€ 28,59

I prezzi sopra esposti (soggetti a ribasso) sono IVA esclusa e non comprendono i costi di sicurezza che saranno corrisposti dalla stazione appaltante in proporzione al servizio svolto e nella percentuale dell'1% dei costi riconosciuti all'impresa.

La ditta dovrà rendicontare all'ufficio tecnico comunale (a mezzo fax o brevimano) la lista settimanale degli interventi eseguiti riportando, per ogni giorno d'intervento, la data, il mezzo/operatore (per quanto

concerne il mezzo dovrà esserne riportata la tipologia onde andare ad imputare il costo orario corretto) l'ora d'inizio e di fine attività.

Le liste settimanali saranno vagliate dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e dai Capi Squadra dei Servizi Esterni, i quali mantengono il controllo diretto sulle imprese appaltatrici, e quindi utilizzate per la contabilizzazione monetaria del servizio.

I pagamenti del Servizio saranno liquidati con rate bimestrali, dietro presentazione della fattura che riporterà gli importi consuntivati a seguito di contabilizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. La liquidazione delle fatture è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria del servizio, nonché alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione del DURC.

La mancata o tardiva trasmissione nei tempi previsti delle liste settimanali degli interventi comporterà il mancato riconoscimento delle ore di lavoro prestate ed il conseguente stralcio dalla contabilizzazione bimestrale oltre alla comminazione delle penali di cui all'art.23.

La liquidazione della quota fissa del corrispettivo sarà effettuata solo a seguito dell'avvenuto ripristino dei danni alle infrastrutture comunali di cui all'art.24 e, soddisfatta tale condizione, entro il 30 giugno di ogni anno.

15. DEFINIZIONE DELLE AREE D'INTERVENTO

Al fine di consentire una agevole individuazione delle zone di intervento, l'Amministrazione ha proceduto alla suddivisione del territorio in aree secondo criteri di omogeneità (capoluogo e frazioni).

Eventuali operazioni e suddivisioni di dettaglio saranno indicate dall'Amministrazione Comunale.

L'offerta delle imprese dovrà comunque prevedere la copertura contemporanea delle prestazioni di cui all'art.1 sull'intero territorio individuato dalle aree di seguito elencate e per ognuna delle quali sono indicate le vie, piazze, ecc... di appartenenza.

Area 1 - Bardonecchia capoluogo (elaborato grafico planimetria generale interventi - Allegato I)

Bardonecchia - Borgo Vecchio con pavimentazione pavè:

- Sagrato della Chiesa con annesso marciapiede, scalinata e accessi laterali;
- Via Pasubio;
- Piazza Don Vachet;
- Via Des Geneys;
- Vicolo delle Torri;
- Vicolo del Castello;
- Vicolo degli Orti;
- Via Piave;
- Via Frejus;
- Via Sant'Ippolito;
- Via Giolitti;
- Via Grandis;
- Via Herbarel;
- Via Cavour
- Piazza Mons. Bellando già piazza Vittorio Veneto)

Bardonecchia - Capoluogo:

- Via la Rho e strada interna;
- Via San Giorgio;
- Accesso e piazzale della Caserma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza;
- Parcheggio ex cimitero, strada di accesso da Via Medail e collegamento Viale Callet;
- Via San Rocco;
- Via Tre Croci;
- Via Modane;
- Area Cimitero;
- Via Pralacumbe;
- Viale Vittoria con annessi parcheggi;
- Via Pineta;
- Via Pietro Micca;

- Via Montello;
- Via Genova;
- Viale Callet;
- Via III° Reggimento Alpini;
- Piazza Medail;
- Via Medail;
- Via Sommeiller con annessi piazzali;
- Piazza Statuto;
- Via Susa con annessi parcheggi;
- Via Garibaldi e parcheggio Poliambulatorio;
- Via Battisti;
- Via Stazione;
- Via Einaudi e via adiacente;
- Via Giovanni XXIII;
- Via Montenero;
- Via Cantore;
- Piazza De Gasperi;
- Via Pollicino con annessi parcheggi;
- Viale Bramafam;
- Viale San Francesco;
- Via Alfieri;
- Via Foscolo;
- Via Donatori di Sangue;
- Viale Roma con annessi parcheggi;
- Via Fiume;
- Via Grattoni;
- Campo della Fiera;
- Pied Condomine;
- Via Mazzini;
- Via Amprino;
- Via Fontan;
- Via Nicole con annessi parcheggi;
- Via Ceresa;
- Piazza Valle Stretta;
- Accessi Palazzo delle Feste;
- Viale Capuccio e controviali;
- Via Marco Polo;
- Via Colombo;
- Via Della Vecchia;
- Via Boccaccia;
- Aree Palazzetto dello Sport;
- Via Mallen;
- Via Verdi.

Bardonecchia - Capoluogo - Borgo Vecchio interventi manuali con fresa, in corrispondenza di rampe, marciapiedi, accessi, fermate autobus, ecc...:

- Piazza De Gasperi;
- Accessi ufficio postale, scuole elementari e asilo;
- Passaggio pedonale Via Callet e parcheggio ex cimitero;
- Collegamento Via Genova - Via Medail;
- Accessi poliambulatorio;
- Via Susa;
- Via Torino;
- Via Susa - SP 238;
- Viale della Vittoria;
- Via Einaudi;

- Viale Roma;
- Palazzo delle Feste;
- Accessi sottopasso Via Medail;
- Viale San Francesco;
- Collegamento Via Freyus - Via San Giorgio;
- Campo Smith.

Dovrà essere prestato il servizio e lo sgombero neve anche nelle zone limitrofe alle cabine del telefono, alle cassette della posta, agli idranti ed attorno ai cassonetti per la raccolta rifiuti.

Area 2 - Bardonecchia, Melezet, Les Arnauds e zona cimitero (elaborato grafico planimetria generale interventi - Allegato I)

- Strada San Sisto;
- Via degli Orti;
- Via Dora;
- Via Raudas;
- Via del Ponte;
- Via Lungo Dora;
- Via Cumbetta;
- Via Nuova;
- Strada d'accesso alla canonica;
- Via principale borgata Melezet;
- Via per albergo provinciale;
- Via Melezet;
- Strada d'accesso alla pensione Nigritella;
- Sagrato e scalinata delle Chiese Melezet e Les Arnauds;
- Cimitero Melezet;
- Strada di accesso all'ex mulino di Les Arnauds;
- Accesso, viali principali del Cimitero della frazione Melezet;
- Parcheggi lato SP216, fraz. Melezet, in prossimità del civico 189;
- Via Campo Principe;
- Borgata Les Arnauds (strade interne);
- Via della Scala;
- Collegamento Borgata Les Arnauds - SP 216 - Strada San Lorenzo;
- Passeggiata del canale (da SP 216 a Pied Condomine);
- Via Campo Principe.

Dovrà essere prestato il servizio e lo sgombero neve anche nelle zone limitrofe alle cabine del telefono, alle cassette della posta, agli idranti ed attorno ai cassonetti per la raccolta rifiuti.

Area 3 - Bardonecchia, Millaures (elaborato grafico planimetria generale interventi - Allegato I)

- Case Medail;
- Borgata Andrieux;
- Strada della Chiesa;
- Sagrato e scalinata della Chiesa;
- Accesso e viali principali del cimitero;
- Strada Serre - Cittadelle - Riveaux;
- Borgata Pre Richard;
- Strada Gleise - Rochas - Brue - Bacini (compreso piazzale) - Hotel Jafferou;

Dovrà essere prestato il servizio e lo sgombero neve anche nelle zone limitrofe alle cabine del telefono, alle cassette della posta, agli idranti ed attorno ai cassonetti per la raccolta rifiuti.

Area 4 - Bardonecchia e piazzali impianti di risalita (elaborato grafico planimetria generale interventi - Allegato I)

- Parcheggi impianti risalita Melezet:
 - piazzali impianti Melezet
 - parcheggio parco bimbi;
 - parcheggio cappella Sacro Cuore;
- Parcheggio impianti di risalita Les Arnauds:
 - piazzali impianti Les Arnauds
 - parcheggio cimitero.
- Parcheggio località Campo Smith:
 - Parcheggi impianti campo Smith;
 - parcheggio hotel Rivè;
 - parcheggio regione Molino.
- Parcheggi e relativa strada di accesso impianti Jafferau.

Area 5 - Bardonecchia parcheggi, piazzali, ecc... (elaborato grafico planimetria generale interventi - Allegato I) - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Regione Courbe;
- Piazzale Via Susa;
- Piazzali Via Torino (Polizia dello Stato);
- Viale Vittoria (area camper – piazzale palazzetto sport – parcheggio confluenza torrenti Rho e Melezet);
- Via Mallen (parcheggio piscina e cimitero e parco bimbi);
- Parcheggi per Pian del Colle.

16. PRESA VISIONE DELLE AREE D'INTERVENTO

L'appaltatore dovrà dichiarare di aver preso visione delle aree oggetto del servizio, con sottoscrizione di apposito verbale di presa visione che dovrà essere allegato agli altri documenti di gara indicati nel bando.

L'appaltatore non potrà eccepire alcunché a seguito d'eventuali modificazioni allo stato dei luoghi durante il periodo di validità contrattuale, modificazioni causate, per esempio, da opere di riqualificazione o da manutenzioni straordinarie delle infrastrutture.

17. MODIFICHE ALLE DESTINAZIONI D'USO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, nel corso del periodo contrattuale, modifiche alle destinazioni d'uso delle aree d'intervento ovvero di dismettere la competenza manutentiva su di esse (ad esempio a seguito di cessioni). In merito a ciò l'Appaltatore nulla potrà eccepire e non avrà diritto ad alcun'indennità economica.

18. PERSONALE

L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese del settore e degli accordi integrativi dello stesso nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'impresa dovrà comunicare all'Amministrazione, a seguito l'elenco del personale coinvolto nelle attività di sgombero neve, riportando nominativo, qualifica, e ruolo svolto nelle lavorazioni (autista, operatore a terra), utilizzando per tale adempimento il modulo appositamente predisposto.

All'atto dell'avvio del servizio stagionale, l'appaltatore dovrà comunicare all'ufficio tecnico comunale il recapito ed il numero di telefono (è assolutamente necessario l'utilizzo di telefono cellulare) del responsabile del servizio e gli altri numeri eventuali da comporre per le richieste urgenti.

19. OBBLIGHI DEL PERSONALE E DELL'IMPRESA

Il personale dovrà essere abilitato alla guida di automezzi speciali per sgombero neve, dovrà inoltre mantenere contegno riguardoso e corretto nei confronti dell'Amministrazione Comunale e della cittadinanza. L'appaltatore s'impegna a richiamare i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile.

La Ditta affidataria dovrà impegnarsi ad adottare a sue spese, nell'espletamento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone comunque addette al servizio

e l'incolumità degli utenti della strada, onde evitare danni a cose, animali e persone, assumendo ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o di danni in genere dalla quale responsabilità rimane quindi ampiamente sollevato il Comune di Bardonecchia ed i suoi dipendenti.

In caso di sinistro la Ditta affidataria dovrà tempestivamente comunicare alla propria compagnia assicuratrice e all'Ufficio Tecnico LL.PP. i danni arrecati a cose, animali o persone e provvedere a sue spese al ripristino dello stato dei luoghi nel caso di danni a cose.

Al fine di ottemperare agli obblighi di informazione e coordinamento sanciti dagli articoli di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro e la circolazione stradale (D.Lgs. 277/91 art.5, D.Lgs. 626/94 art.7, D.Lgs. 285/92 art.14 e D.P.R. 495/92 e s.m.i. art.30 e seguenti) ed in relazione all'appalto da affidare, lo svolgimento delle attività nei luoghi indicati in appalto comporta i rischi legati alla presenza di traffico stradale e di reti di servizi aerei e/o interrati pubblici e privati.

Le misure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi a quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi durante il lavoro previsto (art.4 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.) che la ditta affidataria dovrà presentare nella forma di "piano di sicurezza" alla stipula del contratto.

La ditta aggiudicataria si assume ogni onere e responsabilità per l'impiego del personale suddetto, garantendo che l'assunzione e l'utilizzo dello stesso avverrà nel completo rispetto delle norme di legge, in particolare in materia di assicurazioni sociali e di sicurezza sul lavoro.

20. RESPONSABILITÀ DI GESTIONE

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o animali o alle cose (sia pubbliche che private) comunque provocati nell'esercizio del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

21. SUBAPPALTO

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vedasi disciplinare di gara).

Il subappalto è disciplinato dall'art.118 del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture a cui espressamente si rinvia.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.21 della legge nr.646/82, così come modificato dall'art.2 del D.Lgs. 29/04/1995 nr.139 convertito nella legge 28/06/1995 nr.246.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art.38 del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e di cui all'art.10 della Legge nr.575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

22. REVISIONE PREZZI

I prezzi dell'appalto, dopo il primo anno di validità, saranno sottoposti a revisione annuale a richiesta della Ditta Appaltatrice, ai sensi dell'art.6 della L. 24/12/1993 nr.537, come sostituito dall'art.44 della L. 23/12/1994 nr.724. con applicazione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

23. INADEMPIENZE E PENALITÀ

Ove venissero riscontrati gravi difetti nell'esecuzione del servizio in argomento e nei risultati raggiunti, si provvederà a contestare le inadempienze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Appaltatore. Dopo due contestazioni scritte e motivate l'Ente avrà facoltà di rescindere immediatamente il contratto senza alcuna altra formalità se non con il preavviso scritto da comunicarsi 15 giorni prima del termine del rapporto con raccomandata con avviso di ricevimento. Quanto sopra non toglie all'Ente la più ampia facoltà e riserva di richiedere il risarcimento dei danni in conseguenza dell'interruzione del servizio. Al

fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia degli utenti, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo la seguente modalità: incontro tra il legale rappresentante del Comune ed il legale rappresentante della Ditta.

Possano dare luogo all'erogazione di una penalità i seguenti casi:

1. lo sgombero, malamente o incompletamente eseguito dall'appaltatore (penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00);
2. mancata comunicazione delle prestazioni effettuate entro il martedì della settimana successiva (penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo);
3. ritardo nell'esecuzione del servizio, rispetto ai tempi stabiliti nel bando e nel presente capitolato o rispetto alle richieste, anche telefoniche, dell'Amministrazione (penale di 50,00 €/30 min di ritardo o 250,00 €/giorno per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo);
4. mancato rispetto degli ordini ricevuti dall'Amministrazione inerenti alle priorità nell'esecuzione dei lavori (penale di € 250,00);
5. ritardo nella comunicazione di avvenuto danno a persone o cose a seguito dell'espletamento del servizio (penale di 250,00 €/giorno per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo);
6. mancato riscontro fra le prestazioni realmente eseguite e quelle comunicate all'Ufficio Tecnico (penale di € 500,00);
7. fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari altre inadempienze d'obbligo derivanti dal presente capitolato comporteranno l'applicazione di una penale da € 50,00 ad € 500,00 per ogni inadempienza constatata, secondo criteri di gravità determinati dal Responsabile del Servizio.

L'eventuale spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non svolti o realizzati non correttamente saranno trattenuti in detrazione sul dovuto.

24. DANNI

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, animali e cose, qualunque sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico il risarcimento, e ciò senza diritto a compensi.

Eventuali danni causati all'Amministrazione o a terzi andranno tempestivamente comunicati entro 48 ore all'Ufficio Tecnico in forma scritta (anche a mezzo fax).

Si intendono a carico dell'appaltatore anche i danni provocati a persone o cose derivanti dai mancati o tardivi interventi inerenti le prestazioni di cui all'art.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Entro il 30 maggio di ogni anno la ditta appaltatrice dovrà provvedere a ripristinare i danni arrecati alle infrastrutture comunali e/o private, segnalati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico o suo delegato, con le modalità e indicazioni riportate nelle segnalazioni. Qualora non siano ripristinati i danni entro tale termine il Comune di Bardonecchia provvederà d'ufficio addebitando la relativa spesa alla ditta, detraendola nella fase di rendicontazione finale dalla quota fissa del corrispettivo.

25. CAUZIONE

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da cauzione provvisoria di € 8.684,00 pari al 2% dell'importo presunto delle prestazioni di cui all'art.1, da costituire alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Unicredit Banca - Agenzia di Bardonecchia - CAB 30080 - ABI 02008 - C/C 798787 - IBAN IT58X020083008000000798787;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. nr.385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, nonché del rimborso di spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante il servizio a causa d'inadempienze o cattiva esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà depositare la cauzione definitiva nella forma di garanzia fideiussoria per la durata dell'appalto nella misura del 10% dell'importo netto di contratto pluriennale.

Più precisamente il Committente ha diritto di valersi della cauzione definitiva:

- per le spese del servizio da eseguirsi d'ufficio;
- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno alla società;

- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla società per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. nr.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero dell'economia e delle finanze.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale del Committente, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della Società di proporre azioni innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Resta salva per l'Amministrazione l'esperimento d'ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 7, dell'art. 75 comma 7, dell'art. 113, comma 1, D.Lgs. nr.163/2006 gli importi della cauzione provvisoria e di quella definitiva sono ridotti del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Comune di Bardonecchia si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere il canone d'appalto fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

26. ASSICURAZIONE

Grava sull'Appaltatore l'obbligo - da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto di appalto, le seguenti coperture assicurative, pena la revoca dell'affidamento.

A) Responsabilità civile automezzi

Apposite polizze – per ciascun veicolo utilizzato per il servizio – stipulate presso compagnie assicuratrici di gradimento dell'Amministrazione comunale e conformi alle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i rischi della circolazione ex d.lgs. 209/2005 s.m.i., con obbligo di immediato aggiornamento delle stesse in caso di modificazioni legislative e regolamentari.

A pena di revoca, ciascuna polizza dovrà possedere le specifiche minime che seguono.

1. la garanzia per i terzi trasportati dovrà essere valida per tutti i posti previsti nella carta di circolazione;
2. nel caso di danni alle persone il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 10.000.00,00 (euro dieci milioni) per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; nel caso di danni alle cose il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per sinistro, indipendentemente dal numero dei beni danneggiati;
3. ciascuna polizza dovrà espressamente specificare la copertura di eventuali danni causati a persone e cose dai dispositivi meccanici destinati all'esecuzione del servizio;
4. ciascuna polizza dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa in caso di trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle prescrizioni della carta di circolazione, in casi di conducente non abilitato alla guida nonché qualora il conducente guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di qualsiasi sostanza;
5. ciascuna polizza dovrà espressamente prevedere clausola *RICORSO TERZI*.

B) Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

Apposita polizza (o appendice a polizza preesistente) ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), anche ai sensi (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione comunale.

A pena di revoca, la polizza dovrà possedere le specifiche minime che seguono.

1. I massimali di risarcimento saranno adeguati all'effettiva consistenza del rischio e, comunque, non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:

- ✓ Ambito RCT: € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per sinistro
- ✓ Ambito RCO: € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 (euro due milioni) per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato.

2. Saranno espressamente menzionate (anche a mezzo di appendice) le seguenti clausole ed estensioni:

1. descrizione puntuale del servizio oggetto del presente appalto;
2. estensione della qualifica di "Assicurato" al Comune di Bardonecchia, suoi Amministratori e Dipendenti;
3. estensione del novero dei "Terzi" al Comune di Bardonecchia, suoi Amministratori e Dipendenti;
4. estensione ai danni provocati e/o subiti dai subappaltatori e da chiunque collabori a qualsiasi titolo con l'Appaltatore nell'esecuzione del servizio;
5. estensione ai danni imputabili a colpa grave degli Assicurati;
6. estensione ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso e accidentale, derivante dall'attività descritta in polizza;
7. estensione ai danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
8. estensione ai danni da franamento e cedimento del terreno
9. estensione ai danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
10. danni a cose sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori;

3. I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Appaltatore.

Le polizze saranno mantenute in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di effettivo avvio del servizio fino alla data del certificato di regolare esecuzione.

Le polizze dovranno risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dell'appalto; a tale proposito, l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare al Comune, mediante lettera raccomandata, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Comune si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, l'Amministrazione ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore in occasione del primo pagamento.

27. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

28. PIANO DI SICUREZZA

Prima dell'inizio delle attività l'Impresa dovrà presentare al Comune il proprio Piano di Sicurezza inerente il servizio in oggetto, così come previsto dalla vigente normativa.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare eventuali proposte integrative del DUVRI, allegato al presente Capitolato e redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione. L'appaltatore dovrà impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute, impegnandosi a trasmettere tale documento a tutti i propri lavoratori e/o eventuali subappaltatori ritenendo la somma prevista e riportata nel presente capitolato (da non assoggettarsi al ribasso d'asta), sufficiente per una scrupolosa attuazione delle misure di sicurezza previste.

29. RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO

L'impresa incorrerà nella decadenza del contratto verificandosi uno dei seguenti casi:

- omissione a provvedere ovvero sospensione dell'intervento della prestazione richiesta per oltre 12 ore (dodici ore);
- cessione ad altri dei diritti ed obblighi inerenti il presente Capitolato senza il consenso formale espresso dall'Amministrazione Comunale;
- in caso di nr.2 infrazioni contrattuali durante una singola stagione, debitamente accertate e notificate;
- in caso di fallimento;
- in caso di mancata comunicazione relativa al regolarità dei mezzi utilizzati e del personale impiegato, entro i termini richiesti dall'Amministrazione;
- nel caso di subappalti non autorizzati;
- in caso di gravi inadempienze contrattuali di cui agli artt.10 e 29.

Per i casi sopra esposti il Comune di Bardonecchia potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la concessione del servizio, senza che il concessionario possa richiedere somma a titolo di indennizzo o mancato guadagno.

In particolare la risoluzione del contratto sarà applicata per ripetute inadempienze, irregolarità e ritardi negli interventi ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

30. CONTROVERSIE ED ARBITRATI

Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Pretore di Torino il quale deciderà inappellabilmente anche per quanto attiene alle spese arbitrarie.

Nel caso di accertamento di gravi inadempienze contrattuali le parti convengono l'esclusione del ricorso a forme legali, stabilendo che il contratto si intende risolto con preavviso di un mese dalla notifica da parte del Comune a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di tale decisione.

Il provvedimento sarà preceduto dalla contestazione delle inadempienze; l'impresa potrà presentare le proprie deduzioni entro il termine che sarà all'uopo fissato dalla Pubblica Amministrazione.

E' considerata grave inadempienza contrattuale, comportante la risoluzione del contratto, lo svolgimento con i mezzi utilizzati nel servizio comunale di attività di sgombero neve per conto di soggetti

pubblici e/o privati diversi dalla stazione appaltante nel corso dell'effettuazione del servizio per conto del Comune.

31. ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione di tutti o parte dei servizi del presente Capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore ed ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione della Ditta e ferme restando a carico della Ditta stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione. Resta inteso che, verificandosi dette ipotesi, il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio della Ditta appaltatrice.

32. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivante nei confronti del Comune.

33. COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

34. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

La Ditta dovrà eleggere domicilio presso il Comune di Bardonecchia e presso tale domicilio la stazione appaltante potrà effettuare tutte le comunicazioni relative al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

35. RIFERIMENTO ALLA LEGGE

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto sono soggetti alla normativa prevista dalla legge vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. Per quanto non specificato si richiamano le norme del Codice Civile e della contabilità dello Stato vigenti o emananti. L'aggiudicatario si impegna all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione del Comune.

36. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DI CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.25.

37. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

38. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.51 del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

39. RINNOVO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento del presente servizio anche per la stagione invernale 2013/2014 ai sensi dell'art.57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, previa procedura negoziata senza pubblicazione di un nuovo bando di gara.

Non è previsto alcun rinnovo tacito del contratto alla scadenza naturale.

In caso di mancato rinnovo l'Appaltatore non potrà opporsi in alcun modo.

40. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.

41. ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE AI SENSI DELLA LEGGE N°136/2010

La Ditta aggiudicataria del servizio assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 obbligandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

Il vincolo contrattuale con la Ditta aggiudicataria del servizio si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, L. 136/2010.

42. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. nr.196 del 30/06/2003 il prestatore di servizi è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il prestatore di servizi dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Firma per accettazione dell'impresa